

**N. C.P. 2/2018 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da CAROCCI MONICA (nata a Livorno il 16/07/1960 e residente in Livorno, Corso Mazzini n. 94), osserva:

In data 06/04/2016, CAROCCI MONICA presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Raffaele Carpano.

In data 23/01/2018, la ricorrente ha presentato la proposta di accordo di composizione della crisi che si sostanzia in:

- A) pagamento integrale ed in prededuzione delle spese di procedura quali, tra le altre, il compenso del professionista nominato Dott. Raffaele Carpano con il quale ai sensi dell'art. 14, comma I, D.M. 202/2014 si è concordato un importo pari ad € 2.100,00 inclusi CP, IVA ed oltre al rimborso delle eventuali spese vive anticipate dallo stesso;
- B) pagamento integrale dei debiti erariali con privilegio *ex art. 2752, comma 3, c.c. (IVA)*;
- C) pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 46%;
- D) pagamento a saldo e stralcio dei creditori muniti di privilegio generale degradati sempre nella misura del 46%.

Il tutto mettendo a disposizione quota parte (pari ad € 350,51 mensili per n. 72 rate) delle entrate mensili del nucleo familiare subordinatamente all'omologazione dell'accordo.

Il tutto previo pagamento delle spese di procedura in n. 6 rate di circa € 350,00.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 10, comma 1, L. 3/2012 nonché la data dell'udienza.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità dell'accordo proposto, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia,



previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 47.388,18 come da prospetto seguente:

CREDITORI	PRIVILEGIO	IMPORTI
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Art. 2753/2754 c.c.	€ 1.743,08
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Art. 2758 c.c.	€ 968,25
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Art. 2752 c.c. (IRAP/IRPEF)	€ 2.933,26
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Art. 2752 c.c. (IVA)	€ 6.368,54
DO BANK S.P.A. (già UNICREDIT S.P.A.)	Chirografari	€ 23.386,44
CREDITO EMILIANO S.P.A.	Chirografari	€ 8.056,83
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	Chirografari	€ 3.931,79
<b>TOTALE</b>		<b>€ 47.388,18</b>

- il nucleo familiare è composto dalla proponente e dalla madre Sig.ra Anna Maria Landozzi, nata a Livorno il 26/07/1933, C.F. LNDNMR33L66E625L, residente anch'essa in Livorno, Corso Mazzini n. 94, pensionata;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 2.286,00;
- le entrate medie mensili del nucleo familiare su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento di quanto proposto ammontano a € 2.640,00.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal proponente nell'assumere volontariamente le obbligazioni: l'origine dell'indebitamento può essere fatta risalire al periodo 2010 – 2012, allorquando la crisi economica generale e del mercato immobiliare in particolare ha creato delle difficoltà economico – finanziarie all'attività imprenditoriale di agenzia immobiliare della proponente.

Tale situazione, divenuta insostenibile, ha indotto la proponente a cessare definitivamente l'attività al 31/12/2012 allorquando – pagati quasi interamente i debiti di natura commerciale - ha preso atto



di non poter far fronte agli impegni assunti con le banche (per scoperti di conto corrente e finanziamenti contratti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e di non poter pagare i propri debiti di natura previdenziale e fiscale.

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità della proponente negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata da CAROCCI MONICA a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

La proposta di accordo è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Si ritiene inoltre rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, c. 1 secondo periodo, della Legge n. 3/2012 come attestato dall'o.c.c..

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che la proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di CAROCCI MONICA affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

L'occ in data 16/03/2018 ha provveduto a depositare l'elenco delle votazioni pervenute unitamente al riepilogo della situazione debitoria complessiva presentata dalla sovraindebitata nonché i voti pervenuti con le contestazioni ivi indicate:



SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA			debito chirografario	debito privilegiato	voti negativi	voto non espresso/positivo	
O.C.C. (PREDEDUZIONE)	Professionista	<b>2.100,00</b>	0,00	2.100,00	0,00	non espresso	0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (PRIV. ART. 2752)	Enti	<b>6.368,54</b>	0,00	6.368,54	0,00	non espresso	0,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (PRIV. ART. 2752, 2753, 2758 degravati a chirografo)	Enti	<b>5.643,59</b>	5.643,59	0,00	0,00	espresso/non espresso	5.643,59
FINO 1 SECURITISATION S.R.L.	Banca	<b>23.386,44</b>	23.386,44	0,00	0,00	espresso	23.386,44
CREDITO EMILIANO S.P.A.	Banca	<b>8.056,83</b>	8.056,83	0,00	0,00	non espresso	8.056,83
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Enti	<b>3.931,79</b>	3.931,79	0,00	0,00	espresso/non espresso	3.931,79
<b>TOTALE</b>		<b>49.487,19</b>	<b>41.018,65</b>	<b>8.468,54</b>	<b>0,00</b>		<b>41.018,65</b>
Percentuale dei crediti che hanno espresso il consenso alla proposta							<b>100,00%</b>

Alla luce di quanto sopra, considerato che:

1. i creditori 'prededucibili' per i quali è prevista l'integrale soddisfazione non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;
2. il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE munito di privilegio *ex art. 2752 c.c.* e soddisfatto integralmente per € 6.368,54 non è computato ai fini del raggiungimento della maggioranza e non ha diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinunci in tutto o in parte al diritto di prelazione;
3. il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE munito di privilegio *ex art. 2752, 2758 e 2753 c.c.* e degradato a chirografario per € 5.643,59 ha espresso in data 21/02/2018 voto favorevole limitatamente ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non ha espresso alcun voto nei termini assegnati per gli altri tributi/contributi afferenti ad altri enti;
4. il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avente natura chirografaria per € 3.931,79 ha espresso in data 21/02/2018 voto favorevole limitatamente ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non ha espresso alcun voto nei termini assegnati per gli altri tributi/contributi afferenti ad altri enti;
5. il creditore FINO 1 SECURITISATION S.R.L. (già UNICREDIT S.P.A. già DO BANK S.P.A.) avente natura chirografaria per € 23.386,44 in data 09/03/2018 ha espresso voto favorevole;



6. il creditore CREDITO EMILIANO S.P.A. avente natura chirografaria per € 8.056,83 non ha espresso alcun voto nei termini assegnati;
7. l'ammontare complessivo dei creditori è pari ad € 49.487,19;
8. l'ammontare dei creditori aventi diritto all'espressione di voto è pari ad € 41.018,65;

l'OCC ha constatato che i voti positivi (espressi o per silenzio assenso), ammontanti ad € 41.018,65, rappresentano il 100% dei creditori aventi diritto all'espressione di voto e pertanto la Procedura di accordo di composizione della crisi ha raggiunto la maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, della Legge n. 3/2012.

L'OCC in data 22/03/2018 ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.3/2012 ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, assegnando il termine di 10 giorni per sollevare eventuali contestazioni.

In data 04/04/2018 l'OCC ha comunicato che nel termine assegnato non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori ed ha confermato la fattibilità del piano.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

L'accordo di composizione della crisi così come predisposto da CAROCCI MONICA con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Raffaele Carpano.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento dell'accordo di composizione della crisi, le eventuali azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente apposito che verrà indicato;
- 4) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di CAROCCI MONICA a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;



- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato di cui al punto 3);
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente accordo, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente accordo sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);
- 8) che il presente accordo sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) liquida in € 2.100,00 comprensivo degli accessori di legge il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 6 aprile 2018

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

